

# *Comunicazione di Studio*

Nuovo obbligo di comunicazione  
preventiva per il lavoro occasionale

## **NOVITÀ: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO OCCASIONALE**

Alla luce di una modifica normativa è ora necessario inviare una e-mail all'ispettorato competente prima dell'inizio dell'attività lavorativa occasionale. Per i rapporti in essere e quelli iniziati dal 21/12/2021.

Per comunicare all'Ispettorato del lavoro l'avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all'11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti avranno tempo fino al 18 gennaio 2022.

A partire dal 12 gennaio la comunicazione seguirà invece il termine ordinario: prima dell'inizio dell'attività occasionale.

La **nota 29/2022** pubblicata l'11 gennaio dall'Ispettorato nazionale del lavoro illustra le istruzioni operative per adempiere correttamente al nuovo obbligo.

La novità è stata introdotta con l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008 a seguito della modifica apportata dall'articolo 13 del decreto-legge 146/2021.

L'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale (a partire dal 21 dicembre 2021) si inserisce all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale e, per tale ragione, l'INL ne circoscrive l'ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

Oggetto della comunicazione sono i rapporti di lavoro occasionale: l'INL ha precisato che si tratta dei rapporti riconducibili alla definizione di lavoro autonomo ex art. 2222 del Codice civile.

Detti rapporti fiscalmente sono inquadrati tra i redditi diversi dell'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, della prestazione svolta.

Alla luce di ciò sono escluse dal campo di applicazione del nuovo adempimento tutte le altre tipologie di lavoro autonomo: co.co.co, prestazioni rese da soggetti che esercitano professioni intellettuali riconducibili all'art. 2220 c.c., prestazioni occasionali ex art. 54-bis DL 50/2017 nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il DL 152/2021 ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata mediante Sms o posta elettronica: la norma rinvia alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall'articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.

Pertanto, nell'attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione, l'obbligo andrà assolto attraverso l'invio di una email all'Ispettorato territoriale competente contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell'attività.

L'omissione/tardivo invio della comunicazione in oggetto sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Per maggiori chiarimenti con riferimento a tale nuovo adempimento consigliamo di contattare il Vostro Consulente del Lavoro.

**STUDIO FERRARI & GENONI**